

FOGLIO INFORMATIVO MUTUO FARMACIE FINO A 120 MESI Aggiornato al 30/07/2019

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca IFIS S.p.A.

Sede Legale via Terraglio, 63 – 30174 Venezia Mestre

Direzione Generale via Gatta, 11 – 30174 Venezia Mestre

www.bancaifis.it – Tel +39 041 5027511 – Fax +39 041 5027555 – e-mail: ifis@bancaifis.it

Contatti: <http://www.bancaifis.it/Gruppo/Contatti>

Iscritta all'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 5508 – Cod. ABI 03205

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia e Codice Fiscale 02505630109

Partita IVA 02992620274 Capitale Sociale Euro 53.811.095,00 i.v.

Capogruppo del Gruppo Bancario Banca IFIS S.p.A., iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, al Fondo Nazionale di Garanzia, all'Associazione Bancaria Italiana, all'Associazione Italiana per il Factoring, a Factors Chain International

DATI E QUALIFICA DEL SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE	
Nome e cognome del soggetto che consegna il modulo al cliente	
Qualifica del soggetto che consegna il modulo al cliente (dipendente Banca IFIS S.p.A. o altro)	
Nel caso di soggetto terzo iscritto ad albo o elenco, riportare gli estremi di detta iscrizione	

CHE COS'E' IL MUTUO FARMACIE FINO A 120 MESI

Si tratta di un finanziamento (di seguito anche Mutuo Farmacie) destinato alle farmacie che necessitano di supporto finanziario (di seguito anche Cliente).

Con il contratto di Mutuo Farmacie la Banca consegna al Cliente una somma di denaro, in uno o più soluzioni, dietro impegno da parte del Cliente di rimborsarla, unitamente agli interessi, secondo un Piano di Ammortamento definito al momento della stipula del contratto.

Il rimborso avviene mediante il pagamento periodico di rate comprensive di capitale e interessi maturati secondo un tasso variabile (indicizzato).

Il Mutuo Farmacie può prevedere il rilascio di garanzie reali (ad esempio pegno, ipoteca e privilegio) e/o personali (ad esempio fideiussione) prestate a favore della Banca dal soggetto finanziato o da terzi.

Il Mutuo Farmacie impegna le parti contraenti per un certo arco di tempo (c.d. contratto di durata). La scadenza del contratto è rimessa alla libera determinazione delle parti e viene definita nel contratto. In generale la sua durata va da un minimo di 60 mesi ad un massimo di 120 mesi per importi non inferiori a Euro 30.000,00.

Il Mutuo Farmacie non è destinato ai consumatori ed è riservato ai Clienti che svolgono attività di vendita di prodotti farmaceutici o specialità medicinali, nonché articoli parafarmaceutici o che abbiano per oggetto sociale l'attività di gestione di farmacie.

La Banca, al fine di tutelare il Cliente dal possibile verificarsi di eventi idonei ad incidere sulla capacità di rimborsare il finanziamento, offre la possibilità di sottoscrivere una polizza di assicurazione dei rischi caso morte e invalidità permanente totale, nonché una polizza di assicurazione dei rischi derivanti da infortunio sulla base di apposite Convenzioni collettive stipulate dalla Banca con MetLife Europe Limited ("MetLife").

Le principali caratteristiche delle Convenzioni sono riportate nella sezione "Servizi accessori e altre spese" del presente Foglio Informativo; il testo integrale dei relativi Fascicoli Informativi è disponibile sul sito www.bancaifis.it, sezione Trasparenza.

PRINCIPALI RISCHI

Il Mutuo Farmacie è a tasso variabile. In tale tipologia di finanziamento, il tasso di interesse può variare con cadenze prestabilite in relazione all'andamento di un determinato Parametro di indicizzazione (quale ad esempio l'EURIBOR) convenzionalmente preso a riferimento e non influenzabile dalle parti contrattuali.

La Banca concorda con il Cliente un tasso minimo (c.d. "tasso floor") al di sotto del quale il tasso di interesse non può scendere. Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- possibilità di variazioni del tasso di interesse in aumento rispetto al tasso di partenza;
- con il tasso floor, il Cliente non potrà usufruire delle eventuali variazioni in diminuzione del tasso indicizzato al di sotto del tasso minimo;
- in caso di estinzione parziale o totale è dovuta una commissione;
- in caso di scioglimento anticipato del finanziamento è dovuta una penale;
- le condizioni contrattuali e quelle economiche alla voce "spese" potranno essere modificate unilateralmente in senso sfavorevole per il Cliente qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 118 del D.lgs. 385/1993 e nei limiti ivi previsti.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUO' COSTARE IL MUTUO Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) [6,28 %]

Calcolo riferito ad un mutuo di Euro 350.000,00 con le seguenti caratteristiche:

Durata	72 mesi
Periodicità delle rate	Mensile
Tasso di interesse nominale annuo	Media EURIBOR 3 mesi base 360 rilevata il secondo mese antecedente alla data di incasso rata (attualmente pari a: -0,327 %) + 6 punti percentuali Valore effettivo attualmente pari a: 6,00% Il tasso di interesse non sarà in ogni caso inferiore allo Spread
Spese per la stipula del contratto, per la gestione del rapporto e le altre spese da sostenere (considerate ai fini del calcolo del TAEG)	Euro 1.143,50 (costo determinato dalla somma tra le seguenti spese: istruttoria (Euro 1.000,00), incasso rata (Euro 2,00), spese per produzione ed invio comunicazioni di trasparenza in formato cartaceo (Euro 1,50), imposte (Euro 16,00))
Importo rata	Euro 5.800,51

Nel caso di finanziamenti a tasso variabile o con una componente variabile nella determinazione del tasso, il TAEG è meramente indicativo in quanto il valore del tasso iniziale viene ipotizzato costante per tutta la durata del finanziamento.

L'eventuale sottoscrizione della polizza è del tutto facoltativa e non determina alcun impatto migliorativo sul merito creditizio del Cliente né costituisce un elemento preso in considerazione ai fini della delibera del finanziamento o della definizione delle condizioni economiche dello stesso.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni economiche sono indicate nella misura massima (se sfavorevoli al Cliente) o minima (se favorevoli).

CONDIZIONI ECONOMICHE

Importo finanziabile	Minimo Euro 30.000,00
Durata	Minimo 60 mesi Massimo 120 mesi

TASSI

Tasso di interesse variabile	Tasso determinato sulla base del parametro di indicizzazione/riferimento maggiorato dello Spread
Tasso di interesse di preammortamento	Tasso determinato sulla base del parametro di indicizzazione/riferimento se variabile maggiorato dello Spread
Paramento di indicizzazione/riferimento	Media Euribor 3 mesi rilevata il secondo mese antecedente alla data di scadenza della rata
Spread	Massimo 12,00 punti, e comunque nei limiti della Legge 108/96
Tasso floor	In caso di Parametro di indicizzazione inferiore a zero, il Tasso di interesse variabile non sarà in ogni caso inferiore allo Spread
Maggiorazione di mora tasso di interesse debitore	Fino ad un massimo di 3 punti percentuali su base annua e comunque nei limiti della Legge 108/96

SPESE

Istruttoria	Euro 1.000,00
Incasso rata	Euro 5,00
Addebito per insoluto rata	Euro 20,00
Accollo mutuo	Euro 1.000,00
Sospensione pagamento rate	Euro 200,00 per ogni rata
Commissione per estinzione anticipata, parziale o totale, del mutuo (su richiesta del Cliente)	<p>La commissione sarà dovuta e calcolata in base al momento in cui scade la rata a partire dalla quale decorre l'estinzione anticipata, parziale o totale, secondo i seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3,00% del capitale rimborsato, parziale o totale, se la rata da cui decorre l'estinzione si colloca nel Periodo 1*; • 2,00% del capitale rimborsato, parziale o totale, se la rata da cui decorre l'estinzione si colloca nel Periodo 2**; • 1,00% del capitale rimborsato, parziale o totale, se la rata da cui decorre l'estinzione si colloca nel Periodo 3***. <p>* Periodo 1: fino ad un terzo della durata del mutuo; ** Periodo 2: tra un terzo e due terzi della durata del mutuo; *** Periodo 3: trascorsi i due terzi della durata del mutuo.</p>
Penale per scioglimento anticipato del mutuo	<p>La penale sarà dovuta e calcolata in base al momento in cui opera lo scioglimento anticipato, secondo i seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3,00 % del capitale residuo, se lo scioglimento anticipato avviene nel Periodo 1*; • 2,00 % del capitale residuo, se lo scioglimento avviene nel Periodo 2**; • 1,00 % del capitale residuo, se lo scioglimento avviene nel Periodo 3***. <p>* Periodo 1: fino ad un terzo della durata del mutuo; ** Periodo 2: tra un terzo e due terzi della durata del mutuo; *** Periodo 3: trascorsi i due terzi della durata del mutuo.</p>
Spese primo sollecito	Euro 2,00
Spese secondo sollecito	Euro 2,00
Imposte	A carico del Cliente
Tabella di ammortamento su richiesta del Cliente	Gratuito
Spese per produzione ed invio comunicazioni di trasparenza in formato cartaceo	Euro 1,50 per ogni documento
Comunicazioni supplementari a richiesta	Gratuito

PIANO DI AMMORTAMENTO

Tipo di ammortamento	Francese a rate costanti posticipate
Periodicità delle rate	Mensile/Trimestrale/Semestrale
Modalità di rimborso	Come comunicata dal Cliente
Modalità di pagamento interessi	Interessi posticipati
Tipo calendario	Giorni civili / 360
Numero rate ammortamento	Minimo 60 rate Massimo 120 rate
Periodicità preammortamento	Sovvenzione a scadenza fissa
Numero rate preammortamento	1 rata

ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO (Euribor/360)

DATA VALUTA	3 MESI
01/04/2019	- 0,3110 %
01/05/2019	- 0,3110 %
01/06/2019	- 0,3270 %

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA

Tasso di interesse applicato	Durata Finanziamento (anni)	Importo della rata mensile per un capitale di: Euro 350.000,00	Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni (*)	Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni (*)
6%	5	€ 6.766,48	€ 6.937,02	€ 6.766,48
6%	6	€ 5.800,51	€ 5.992,28	€ 5.800,51
6%	8	€ 4.599,50	€ 4.822,10	€ 4.599,50
6%	10	€ 3.885,72	€ 4.131,19	€ 3.885,72

(*) il calcolo della variazione della rata dopo 2 anni si basa sulle seguenti ipotesi:

- capitale di riferimento invariato rispetto al valore iniziale;
- aumento del 2% del tasso di interesse applicato;
- riduzione del 2% del tasso di interesse applicato.

Alla luce del livello attuale del parametro applicato non è possibile una diminuzione del 2% del parametro di riferimento.

La tabella dei Tassi Effettivi Globali Medi del trimestre di riferimento può essere consultata presso i locali della Banca aperti al pubblico, sul sito internet www.bancaifis.it alla sezione Trasparenza.

SERVIZI ACCESSORI E ALTRE SPESE

Prodotti assicurativi intermediati da BANCA IFIS S.p.A. che il Cliente ha facoltà di acquistare

L'operazione di finanziamento è accompagnata dall'offerta delle seguenti polizze assicurative:

Assicurazione CPI	Copertura assicurativa a protezione del rischio di decesso, invalidità permanente e inabilità temporanea a seguito di malattia e infortunio.
Assicurazione Infortuni	Copertura assicurativa a protezione del rischio di decesso, invalidità, inabilità temporanea, diaria da ricovero e convalescenza a seguito di infortunio.

I prodotti assicurativi sopraelencati sono offerti da BANCA IFIS S.p.A. in qualità di intermediario assicurativo. Per la descrizione di tali prodotti si rinvia ai rispettivi Set Informativi, contenenti la nota informativa e le condizioni generali di polizza, consultabili nella sezione Trasparenza del sito www.bancaifis.it.

COSTO DELLA POLIZZA (CPI)	
Il Premio, unico per l'intera durata del Programma Assicurativo, è calcolato moltiplicando il tasso di Premio per l'importo assicurato e per il numero di rate mensili del finanziamento	Tasso di Premio 0,055 %

COSTO DELLA POLIZZA (INFORTUNI)	
Il Premio, unico per l'intera durata del Programma Assicurativo, è calcolato moltiplicando il tasso di Premio per l'importo assicurato e per il numero di rate mensili del finanziamento.	

DURATA COPERTURA (in mesi)	CAPITALE ASSICURATO			
	Euro 200.000,00	Euro 300.000,00	Euro 400.000,00	Euro 500.000,00
12	Euro 1.328,50	Euro 1.761,50	Euro 2.194,00	Euro 2.627,00
60	Euro 5.809,00	Euro 7.702,50	Euro 9.596,50	Euro 11.490,50

Le convenzioni assicurative MetLife sono facoltative e non indispensabili per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte. Pertanto il Cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato.

Quanto può costare il mutuo se si sottoscrive una polizza assicurativa facoltativa

La Banca, al fine di favorire la trasparenza e la libertà di scelta, espone oltre al TAEG anche un ulteriore indicatore rappresentativo dei costi connessi al credito (di seguito Costo Complessivo). Il Costo Complessivo è calcolato con le medesime logiche del TAEG, ma a differenza dello stesso ricomprende anche il costo dei servizi accessori facoltativi: la polizza MetLife e il conto corrente IFISimpresa.

Polizza caso morte e invalidità permanente totale a seguito di malattia e infortunio

Il Costo Complessivo viene calcolato sulla base dell'anno commerciale (360 giorni) su un finanziamento di durata 6 anni ed importo di Euro 350.000,00. È stata considerata, oltre alle voci di costo che compongono il TAEG, anche la polizza assicurativa MetLife

facoltativa.

L'importo del premio della polizza è pari a Euro 13.860,00, quale premio unico anticipato, per assicurare un capitale pari all'importo del finanziamento per tutta la durata del finanziamento a 6 anni. Il premio è finanziato dalla Banca ed, in ogni caso, è versato da quest'ultima, su delegazione del Cliente, a MetLife in via anticipata ed in un'unica soluzione.

Il Costo Complessivo del Mutuo Farmacie e della polizza è pari a **7,81%***.

Importo della rata mensile	Quota parte del finanziamento	Quota parte dell'eventuale finanziamento della polizza
Euro 5.800,51	Euro 5.570,81	Euro 229,70

Si ribadisce, inoltre, che la stipula della suddetta polizza non determina alcun impatto migliorativo sul merito creditizio del Cliente né costituisce un elemento preso in considerazione ai fini della delibera del finanziamento o della definizione delle condizioni economiche dello stesso.

Polizza caso infortunio e conseguente inabilità temporanea totale al lavoro, invalidità permanente e decesso

Il Costo Complessivo viene calcolato sulla base dell'anno commerciale (360 giorni) su un finanziamento di durata 6 anni ed importo di Euro 350.000,00. È stata considerata, oltre alle voci di costo che compongono il TAEG, anche la polizza assicurativa MetLife facoltativa.

L'importo del premio della polizza è pari a Euro 7.702,50 quale premio unico anticipato, per assicurare un capitale pari a Euro 300.000,00 per la durata di 60 mesi.

Il Costo Complessivo del Mutuo Farmacie e della polizza infortuni è pari a **7,11%***.

Conto corrente IFISImpresa

Per le microimprese che stipulano con la Banca il Mutuo Farmacie, l'apertura di un conto corrente presso la Banca è meramente facoltativa. Per le condizioni che regolano il contratto di conto corrente offerto dalla Banca si rinvia al relativo Foglio Informativo IFISImpresa, disponibile sul sito www.bancaifis.it, sezione Trasparenza.

Quanto può costare il mutuo se si sottoscrive un contratto di conto corrente facoltativo

Il Costo Complessivo viene calcolato sulla base dell'anno commerciale (360 giorni) su un finanziamento di durata 6 anni ed importo di Euro 350.000,00. È stato considerato, oltre alle voci di costo che compongono il TAEG, anche il conto corrente IFISImpresa: sono ricompresi il canone mensile pari a Euro 16,67 e la quota mensile dell'imposta di bollo pari a Euro 8,33.

Il Costo Complessivo del Mutuo Farmacie e del conto IFISImpresa è pari a **6,47%***.

Il Costo Complessivo del Mutuo Farmacie, se il Cliente sceglie di sottoscrivere sia la polizza infortuni MetLife che il conto IFISImpresa, è pari a **7,32%***.

Imposte

Il Mutuo Farmacie è assoggettato al regime fiscale ordinario (imposta di bollo e imposta di registro, in caso d'uso). Qualora venga esercitata l'opzione per il regime dell'imposta sostitutiva previsto dal D.P.R. 601/73 e successive modifiche ed integrazioni, in alternativa all'applicazione dell'imposta ordinaria di registro e di bollo, l'aliquota di imposta sostitutiva vigente applicabile, da calcolarsi sull'ammontare del finanziamento, è pari allo 0,25%. L'addebito del corrispondente ammontare va effettuato, a titolo di rivalsa, al momento dell'erogazione.

ESTINZIONE ANTICIPATA, SCIoglimento ANTICIPATO, RECESSO, PORTABILITA' E RECLAMI

Estinzione anticipata parziale o totale

In caso di estinzione anticipata, parziale o totale, il Cliente dovrà corrispondere alla Banca, ove previsto dalle Condizioni Economiche pattuite, una commissione, compresa tra l'1% e il 3%, sull'importo che viene rimborsato in via anticipata.

Il Cliente potrà esercitare detta facoltà facendone richiesta scritta mediante raccomandata con avviso di ricevimento con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni dalla scadenza della rata in concomitanza della quale egli intende estinguere anticipatamente il mutuo e da cui decorrono gli effetti dell'estinzione anticipata.

Scioglimento anticipato

In caso di anticipato scioglimento del contratto per qualsiasi ragione, salvo l'ipotesi di estinzione anticipata, parziale o totale, il Cliente dovrà corrispondere immediatamente alla Banca – oltre all'integrale ammontare di eventuali rate già scadute, con l'aggiunta degli interessi di mora ed il rimborso delle spese sostenute dalla Banca in relazione all'inadempimento – un importo pari al capitale residuo risultante nel Piano di Ammortamento in corrispondenza dell'ultima rata scaduta prima dell'anticipato scioglimento, maggiorato degli interessi come da Piano di Ammortamento dovuti fino alla data di scioglimento, nonché della penale per scioglimento anticipato, compresa tra l'1% ed il 3%, applicata sull'importo residuo del Mutuo Farmacie.

* Nel caso di finanziamenti a tasso variabile o con una componente variabile nella determinazione del tasso, il Costo Complessivo è meramente indicativo in quanto il valore del tasso iniziale viene ipotizzato costante per tutta la durata del finanziamento.

Recesso

Il Cliente ha facoltà di recedere anticipatamente dal contratto previa comunicazione alla Banca mediante raccomandata con avviso di ricevimento con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

Il recesso avrà efficacia soltanto dopo che si saranno compiutamente realizzati gli effetti dell'estinzione anticipata del contratto.

Portabilità mutuo

Nel caso in cui, per rimborsare il Mutuo Farmacie, ottenga un nuovo finanziamento da un'altra Banca o da un altro intermediario, il Cliente che sia microimpresa o ditta individuale non sostiene, neanche indirettamente, alcun costo, quali, a titolo di esempio, commissioni, spese, oneri o penali (c.d. "portabilità"). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del contratto originario.

Clausola risolutiva

La Banca ha la facoltà di far valere la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., nei seguenti casi: mancato pagamento, nei termini prescritti, anche di una sola rata o parte di rata del rimborso del finanziamento, o di altra somma comunque dovuta dal Cliente alla Banca; inosservanza da parte del Cliente degli obblighi di prestare e conservare le garanzie connesse al finanziamento; presentazione, nei confronti del Cliente, di istanze di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria, nonché apertura della procedura di liquidazione.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

A decorrere dalla ricezione di richiesta scritta di conteggio per chiusura anticipata, entro 15 giorni verrà trasmesso al richiedente un conteggio per l'estinzione; a ricevimento di copia dell'avvenuto pagamento, entro 20 giorni lavorativi verrà emessa la relativa quietanza.

Il Cliente non potrà cedere il contratto o diritti da esso nascenti senza il preventivo consenso scritto della Banca.

Reclami e tutela stragiudiziale

Il Cliente deve inviare gli eventuali reclami all'Ufficio Reclami della Banca, mediante posta ordinaria ovvero posta elettronica, all'indirizzo Banca IFIS S.p.A. - Ufficio Reclami, Via Terraglio 63, 30174 Venezia – Mestre ovvero all'indirizzo reclami@bancaifis.it, oppure reclami.pec@bancaifis.legalmail.it.

L'Ufficio Reclami invia una Comunicazione di risposta ai reclami pervenuti entro trenta giorni dalla data di ricezione.

Il Cliente che sia rimasto insoddisfatto dalla risposta fornita dalla Banca, o che non l'avesse ricevuta entro 30 giorni dalla data in cui risulti la ricezione del reclamo, potrà, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, presentare un esposto alla Banca d'Italia nonché un ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) gestito dalla Banca d'Italia; il ricorso all'ABF può essere proposto purché non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo ed il ricorso abbia ad oggetto la medesima contestazione. Per avere maggiori informazioni su come rivolgersi all'ABF si rimanda alla consultazione del sito www.arbitrobancariofinanziario.it o dell'apposita Guida pratica all'Arbitro Bancario Finanziario. Moduli ed istruzioni sono altresì disponibili presso gli uffici di Banca IFIS e della Banca d'Italia.

In alternativa, il Cliente insoddisfatto che non intenda presentare un reclamo, ma sia interessato a trovare un accordo stragiudiziale con la Banca potrà inoltre rivolgere un'istanza di mediazione all'Organismo di conciliazione bancaria, costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario, iscritto nel registro del Ministero della Giustizia ai sensi del d.lgs. 4 marzo 2010, n.28, la cui competenza il Cliente dichiara di accettare con la sottoscrizione del Contratto. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it.

Il Cliente e la Banca possono comunque concordare, anche in una fase successiva alla sottoscrizione del Contratto, di rivolgersi ad un diverso organismo di mediazione anch'esso iscritto nel richiamato registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

L'utilizzo delle procedure sopramenzionate non preclude al Cliente il diritto di investire della questione, in qualunque momento, l'Autorità Giudiziaria.

GUIDE PRATICHE

La Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario è disponibile presso le filiali della Banca in formato cartaceo e sul sito internet www.bancaifis.it ed è trasmissibile in formato elettronico su richiesta del Cliente.

La Guida pratica "La Centrale dei rischi in parole semplici" è consultabile sul sito internet www.bancaifis.it.

LEGENDA

Accollo	È il contratto tra il debitore e un soggetto terzo che si impegna a pagare il debito al creditore; nel caso di finanziamento il soggetto accollante si impegna a pagare alla Banca il debito residuo.
Ammortamento	È il processo di restituzione graduale del finanziamento mediante il pagamento periodico di rate comprendenti una quota capitale e una quota interessi, calcolati al tasso convenuto in contratto.
Costo complessivo	È un ulteriore indicatore rappresentativo dei costi connessi al credito, calcolato con le medesime logiche del TAEG ricomprendendo anche il costo dei servizi accessori facoltativi.
Ditta individuale	Impresa il cui soggetto giuridico è una persona fisica, il titolare.
Euribor	Tasso per depositi interbancari in euro calcolato giornalmente alle ore 11 CET come media semplice delle quotazioni rilevate su un campione di banche con elevato merito di credito. Il tasso è pubblicato sulla pagina Bloomberg della European Banking Federation e sui maggiori quotidiani economici. In mancanza di rilevazione temporanea dell'Euribor da parte del Comitato di Gestione dell'Euribor, sarà utilizzato quale Parametro di indicizzazione l'ultima rilevazione disponibile del tasso Euribor.
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del finanziamento.
Media impresa	È un'impresa che occupa meno di 250 persone e realizza un fatturato annuo non superiore a Euro 50 milioni oppure un totale di bilancio annuo non superiore a Euro 43 milioni.
Microimpresa	È un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a Euro 2 milioni.
Parametro di indicizzazione	Indice di riferimento del mercato monetario al quale viene ancorata la variabilità del tasso d'interesse contrattualizzato.
Piano di ammortamento	È il piano di rimborso del finanziamento con l'indicazione della composizione e della scadenza delle singole rate.
Piano di ammortamento "francese"	È il piano di rimborso del finanziamento le cui rate sono costituite da una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Piccola impresa	È un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a Euro 10 milioni.
Preammortamento	È il periodo iniziale durante il quale sono previste rate costituite dalla sola quota interessi. Il Piano di Ammortamento vero e proprio, che prevede anche la restituzione del capitale parte solo successivamente e pertanto durante il preammortamento il debito in linea capitale rimane invariato.
Rata	Pagamento che il Cliente effettua periodicamente per la restituzione del finanziamento secondo scadenze stabilite contrattualmente.
Spread	Maggiorazione applicata al Parametro di indicizzazione.
Tasso annuale effettivo globale (TAEG)	È un indice armonizzato a livello comunitario espresso in percentuale e su base annua che, nelle operazioni di credito, rappresenta il costo totale del credito; esso è comprensivo del tasso d'interesse, nonché dei costi e degli oneri direttamente connessi all'erogazione del credito e non facoltativi.
Tasso di mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardato pagamento delle rate.
Tasso effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare tra quelli pubblicati, il TEGM relativo alla categoria "Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese" e confrontarlo con il Tasso soglia.
Tasso floor	Limite minimo predeterminato sotto il quale il tasso d'interesse del mutuo non potrà in ogni caso scendere.
Tasso soglia	Tasso massimo applicabile per ciascuna tipologia di finanziamento, determinato ai sensi della legge 108/96 e successive modifiche, in misura pari al TEGM di riferimento, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a 8 punti percentuali.

Venezia – Mestre, 30/07/2019